

ENTI NON COMMERCIALI

Le prestazioni sportive alla luce della Legge di bilancio e dei decreti di riforma dello sport

di Guido Martinelli

DIGITAL Master di specializzazione

SPORT, TERZO SETTORE, NON PROFIT. CHE FARE?

[Scopri di più >](#)



Approvata in via definitiva la **Legge di bilancio**, sono attualmente in corso davanti la settima commissione del Senato le audizioni sugli **schemi di decreto legislativo** approvati in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, oggetto della delega di cui alla L. 86/2019 **in materia di riforma dello sport**.

La disciplina più impattante sulla vita dei sodalizi sportivi è data dalla nuova configurazione del **rapporto di lavoro sportivo dilettantistico**.

Tale riforma è stata, in un certo modo, anticipata dal legislatore, che ha inserito nella Legge di bilancio 2021 ([articolo 1, comma 34, Legge 178/2020](#)) una norma del seguente tenore: **“Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito ... un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara”**.

Va ricordato che lo schema di decreto approvato in prima lettura prevede che la novella sul lavoro sportivo entrerà in vigore il **1° settembre 2021** (sull'ovvio presupposto della approvazione definitiva della stessa).

Ciò premesso si pone immediatamente un tema. **Già oggi abbiamo molti “istruttori” ai quali non viene riconosciuto un compenso sportivo ma sono regolarmente inquadrati come lavoratori autonomi o subordinati.** Ebbene, **costoro** (o, meglio, per la quota di contributo a carico dei loro

datori di lavoro) **potranno** accedere al fondo già creato e quindi **godere del contributo?**

E questo anche nel caso in cui la riforma del lavoro sportivo interrompesse il suo percorso?

E gli istruttori che **già oggi lavorano come autonomi** con partita Iva, a partire da settembre potranno godere della riparametrazione delle aliquote contributive previste dalla Legge di bilancio?

L'istruttore che opera come **autonomo** sia per una sportiva che per una impresa commerciale che gestisce una palestra **come si dovrà comportare?** **Applicherà aliquote differenti per la medesima prestazione?**

Un chiarimento si impone.

Questo per non citare la disposizione successiva, che prevede la **sospensione (per le società sportive)** professionalistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e **“operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020”** dai **versamenti delle ritenute e degli adempimenti** e dei versamenti dei **contributi previdenziali e assistenziali** e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza **dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.**

I versamenti sospesi ai sensi del **comma 36** sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il **30 maggio 2021** o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021.

A prescindere del riferimento ad un **D.P.C.M.** i cui effetti sono scaduti da tempo, **cosa si dovrà intendere per competizioni sportive in corso di svolgimento?**

Se è chiaro il riferimento alle **discipline di squadra dilettantistiche e professionalistiche** che stanno attualmente disputando i loro campionati a porte chiuse, la società sportiva che avesse già qualificato un atleta per le attività individuali che è in attesa della disputa delle fasi finali del proprio campionato di categoria, rientra tra i soggetti che potranno beneficiare della proroga dei versamenti? Anche qui, facendo riferimento a scadenze imminenti, un **sollecito chiarimento appare auspicabile.**

Per tornare alla riforma dello sport potremmo sintetizzare che, per gli sport di squadra, almeno per le categorie nazionali siamo arrivati al **“professionismo”** generalizzato.

Infatti, fino a oggi, la L. 91/1981 sul professionismo sportivo, in quanto norma che faceva eccezione a regole generali, non era suscettibile di interpretazioni analogiche o estensive in virtù del richiamo di cui all'articolo 14 delle preleggi al codice civile.

Veniva così nettamente **separata la disciplina professionistica da quella dilettantistica**.

Nel momento in cui viene prevista nello schema di decreto una unica tipologia di lavoro sportivo che può esplicarsi sia in forma professionistica che dilettantistica e si prevede una **presunzione di subordinazione, per il principio della indisponibilità del tipo contrattuale, in materia di rapporti di lavoro, assunta dalla Corte Costituzionale**, ne consegue che, ritenuta subordinata la prestazione dell'atleta professionista svolta come attività principale ovvero prevalente e continuativa, diventa difficile giungere a diversa conclusione esaminando quella dell'atleta dilettante che si trova nelle medesime condizioni di svolgimento della prestazione.

In più con **aliquote previdenziali piene** (le agevolazioni sulle aliquote nella riforma sono infatti previste solo per il lavoro autonomo).